

M_D GCIV

prot. 42272 Div.11

data 24/5/2010

PARTENZA



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
IV Reparto - 11[^] Divisione - 2[^] Sezione

Dr. Stefano Eramo
tel. 06.4986.2557 - fax 06.4986.2558
r4d11s2@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

STABILIMENTO GENIO MILITARE - Ufficio Governo del Personale	PAVIA
DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI DI REMONDO'	GARBANA (PV)
POLO MANTENIMENTO PESANTE NORD - Ufficio del Personale	PIACENZA
MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI AUTOMOBILISTICI	PIACENZA
3° CERIMANT	MILANO
CENTRO DOCUMENTALE	MILANO
CENTRO OSPEDALIERO	MILANO
SCUOLA MILITARE TEULIE'	MILANO
COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA	MILANO
COMANDO 1 [^] REGIONE AEREA - REPARTO PERSONALE	MILANO
COMANDO AEROPORTO - QUARTIER GENERALE 1 [^] REGIONE AEREA	MILANO - LINATE
1° REPARTO TECNICO COMUNICAZIONI	MILANO - LINATE
DISTACCAMENTO AEROPORTUALE - REGIONE NURAGHE BIANCO	ALGHERO
ISTITUTO MEDICO LEGALE	MILANO - LINATE
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI AERONAUTICI	MILANO - LINATE
COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI	PAVIA

E, per conoscenza:

GABINETTO DEL MINISTRO	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - I REPARTO	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - DIPE - Ufficio del Personale Civile	ROMA
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI - I REPARTO - SM	ROMA
SEGREDIFESA - UGGEATI	ROMA
COMANDO LOGISTICO A.M. - Segreteria Personale Civile	SEDE
COMANDO SQUADRA AEREA - Ufficio Personale Civile	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI - UDG	SEDE
OO.SS.	LORO SEDI

OGGETTO: Reimpiego del personale civile del disciolto Stabilimento del Genio Militare di Pavia. Trattamento di trasferimento e indennità di mobilità.

Riferimento foglio n. 3941 del 24.02.2010 del C.do 1[^] Regione Aerea (non a tutti).

Seguito fogli: a) n. 19813 del 10.03.2010 (non a tutti);
b) n. 19814 del 10.03.2010 (non a tutti);
c) n. 19815 del 10.03.2010 (non a tutti);
d) n. 22272 del 18.03.2010 (non a tutti);
e) n. 22273 del 18.03.2010 (non a tutti);
f) n. 23126 del 22.03.2010 (non a tutti).

Con il piano di reimpiego definito in sede di contrattazione AD/OO.SS. e R.S.U. in data 18.02.2010, è stato previsto il trasferimento d'autorità presso codesti Enti, o presso altre P.A., di n. 208 dipendenti civili dello Stabilimento Genio Militare di Pavia.

Al personale interessato compete, in presenza di determinate condizioni e a decorrere dalla data in cui si effettua il movimento, il trattamento di trasferimento previsto dall'art. 31 CCNL 16.5.2001 e l'indennità di mobilità prevista dal CCNI per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA).

Riguardo a quest'ultima indennità, si fa presente che nelle more della sottoscrizione dell'Accordo per la distribuzione del FUA per l'anno 2010 - solo a seguito del quale sarà possibile disporre delle necessarie somme - trova applicazione la disciplina prevista dall'Allegato 12 del precedente Accordo FUA per l'anno 2009, sottoscritto in via definitiva il 24 marzo 2010 (reperibile sul sito www.persociv.difesa.it, area Circolari ed altra documentazione).

In relazione alle diverse tipologie dei trasferimenti (con carattere permanente o temporaneo per Enti dell'A.D.; con carattere permanente o temporaneo per altre P.A.) (all. 1), si forniscono indicazioni in merito al riconoscimento dei trattamenti spettanti ai dipendenti interessati (1^ sistemazione e indennità di mobilità).


- **Gruppo 1 -Trasferimenti permanenti ad altre località:** spetta il trattamento di trasferimento d'autorità (tra cui l'indennità di 1^ sistemazione ex art. 31 CCNL 16.5.2001 e legge 836/73) e indennità di mobilità (CCNI sul FUA), previa verifica del possesso dei requisiti previsti;
- **Gruppo 2 - Trasferimenti permanenti o temporanei a Pavia:** non spetta il trattamento di trasferimento o di mobilità in quanto gli interessati sono destinati ad Enti della Difesa ubicati a Pavia (stessa città dell'Ente disciolto);
- **Gruppo 3 - Trasferimenti temporanei ad altre località (Punti 3, 4 e 5 dell'Allegato 12 all'Accordo FUA 2009):** spetta il trattamento di trasferimento d'autorità consistente in una somma annua pari ad un settimo (1/7) di quella indicata, per ogni fascia chilometrica, al rigo "importo spettante" dell'Annesso "A" al citato Allegato 12. La somma è corrisposta nel corso di ogni anno di prevista permanenza nella sede oggetto del trasferimento temporaneo, per un numero massimo di sette annualità. In aggiunta spetta l'indennità di 1^ sistemazione in unica soluzione (ex art. 31 CCNL 16/05/2001 e legge 836/73), previa verifica del possesso dei requisiti previsti (cambio di residenza o domicilio).
- **Gruppo 4. Trasferimenti permanenti o temporanei ad altre Amministrazioni.**
 - **Gruppo 4a: Trasferimento temporaneo nella Difesa e successivo trasferimento permanente ad altra PA (mobilità esterna) (Punti 7, 8 e 9 dell'Allegato 12 all'Accordo FUA 2009):** compete una somma pari a quella indicata per il precedente Gruppo "3", da corrispondere nel corso di ogni anno di prevista permanenza in una sede della Difesa diversa da PAVIA oggetto del trasferimento temporaneo. Una volta effettuato il successivo trasferimento per mobilità esterna, tale somma subirà una decurtazione in ragione dei mesi di servizio non prestati nella sede di precedente assegnazione. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno, quelli inferiori a sei mesi in proporzione ai giorni.
 - **Gruppo 4b: Trasferimento temporaneo nella Difesa e successivo trasferimento temporaneo ad altra PA (comando) (Punti 7, 8 e 9 dell'Allegato 12 all'Accordo FUA 2009):** compete una somma pari a quella indicata per il precedente Gruppo "3", da corrispondere nel corso di ogni anno di prevista permanenza in una sede della Difesa diversa da PAVIA oggetto del trasferimento temporaneo. Per il successivo trasferimento temporaneo presso altra Amministrazione (comando), tale somma subirà una decurtazione in proporzione al periodo di servizio non prestato nella sede di prima assegnazione. Per tutta la durata del periodo di comando presso altra PA, anche in caso di rinnovo, non compete l'indennità di mobilità. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno, quelli inferiori a sei mesi in proporzione ai giorni.
 - In entrambi i casi viene corrisposta anche l'indennità di 1^ sistemazione, subordinatamente alla verifica dei requisiti previsti (cambio di residenza o domicilio).

Qualora tra il personale da movimentare vi fossero unità in posizione di distacco sindacale, allo stesso può essere corrisposta l'indennità di mobilità esclusivamente all'atto del rientro dal distacco, previa presentazione in servizio e lo stabile incardinamento nella struttura degli uffici della sede prevista dal piano di reimpiego. Del resto, l'art. 18 CCNQ 07.08.1998 prevede che il dipendente che rientra dalla posizione di distacco può, a domanda, essere trasferito ad altra sede, senza che si concretizzi, in tal caso, quella situazione di disagio che il trasferimento d'autorità comporterebbe.

Codesti Enti dovranno accertare l'esistenza del diritto dei lavoratori al trattamento di trasferimento d'autorità, secondo i criteri contrattuali sopra descritti, e richiedere alla 9^ Divisione di questa D.G. l'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie per corrispondere le spettanze dovute. Nei casi di trasferimento temporaneo, per i quali è previsto il pagamento frazionato dell'indennità, l'Ente di servizio dovrà riproporre ogni anno analoga richiesta di fondi, fino alla concorrenza dell'intero importo spettante agli aventi diritto. A tal fine, si allega apposita Scheda Tecnica prot. N. 24379 del 25.3.2010, contenente le istruzioni in base alle quali poter procedere.

Per quanto riguarda il pagamento dell'indennità di 1^ sistemazione, non appena codesti Enti avranno fatto pervenire alla 9^ Divisione di questa D.G. la richiesta dei necessari fondi, la scrivente provvederà ad accreditare le relative somme alle competenti Direzioni di Amministrazione. Per quanto attiene, invece il pagamento della indennità di mobilità, occorrerà attendere la sottoscrizione definitiva dell'Accordo sul FUA 2010 e l'acquisizione nel bilancio delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli Enti potranno, comunque, fin da ora, inoltrare alla citata 9^ Divisione le richieste di fondi che potranno essere soddisfatte solo a conclusione delle predette procedure.

IL DIRETTORE GENERALE
Dir. Dott.ssa Enrica PRETI



ELENCO DELLE DESTINAZIONI DEL PERSONALE CIVILE DEL DISCIOLTO STABILIMENTO GENIO MILITARE DI PAVIA. (1° APRILE 2010).

1 - Trasferimenti permanenti ad altre località:

- Gruppo 1a: Polo di Mantenimento Pesante Nord - Piacenza;
- Gruppo 1b: Magazzino Centrale Ricambi Automobilistici - Piacenza;
- Gruppo 1c: 3° Cerimant - Milano;
- Gruppo 1d: Centro Documentale - Milano;
- Gruppo 1e: Centro Ospedaliero - Milano;
- Gruppo 1f: Scuola Militare Teuliè - Milano;
- Gruppo 1g: Comando Militare Esercito Lombardia - Milano;
- Gruppo 1h: Comando 1^ Regione Aerea - Milano;
- Gruppo 1i: 1^ Reparto Tecnico Comunicazioni - Milano/Linate;
- Gruppo 1l: Istituto Medico Legale - Milano/Linate;
- Gruppo 1m: Comando Aeroporto - Q.G. 1^ Regione Aerea - Milano/Linate;
- Gruppo 1n: UTTAER - Milano/Linate;
- Gruppo 1o: Deposito Munizioni ed Esplosivi di Remondò - Garbana (PV).

2 - Trasferimenti permanenti o temporanei a Pavia:

- Gruppo 2a: Comando Provinciale dei Carabinieri - Pavia;
- Gruppo 2b: Ufficio Stralcio - Pavia.

3 - Trasferimenti temporanei ad altre località:

- Gruppo 3a: Polo di Mantenimento Pesante Nord - Piacenza;
- Gruppo 3b: Magazzino Centrale Ricambi Automobilistici - Piacenza;
- Gruppo 3c: 3° Cerimant - Milano;
- Gruppo 3d: Centro Ospedaliero - Milano;
- Gruppo 3e: Scuola Militare Teuliè - Milano;
- Gruppo 3f: Comando Militare Esercito Lombardia - Milano;
- Gruppo 3g: Comando 1^ Regione Aerea - Milano;
- Gruppo 3h: Istituto Medico Legale - Milano/Linate;
- Gruppo 3i: Comando Aeroporto - Q.G. 1^ Regione Aerea - Milano/Linate;
- Gruppo 3l: UTTAER - Milano/Linate;
- Gruppo 3m: Deposito Munizioni ed Esplosivi di Remondò - Garbana (PV).

4 - Trasferimenti permanenti o temporanei ad altre Amministrazioni:

- Gruppo 4a: Ministero della Pubblica Istruzione - Milano;
- Gruppo 4b: Comando 1^ Regione Aerea - Milano.

D GCIV

0024379

prot.

Div.11

data

25/03/2010

PARTENZA



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 IV Reparto – 11ª Divisione

Dr. Stefano Eramo
 11ª Divisione, 2ª Sezione
 tel. 06.4986.2557 – fax 06.4986.2558
r4d11s2@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4 00185 - Roma

INDENNITA' DI MOBILITA' E PRIMA SISTEMAZIONE
 SCHEDA TECNICA DEL 25 MARZO 2010
 (annulla e sostituisce la precedente del 26 ottobre 2009)

1. Indennità di mobilità

Fonte normativa. Accordo annuale sul FUA (vedasi allegato 12 e relativo annesso "A" dell'Accordo sul FUA 2009). I rinvii indicati nel testo che segue si riferiscono alle articolazioni del citato allegato 12.

Presupposti. L'indennità di mobilità compete al personale civile in caso di trasferimento d'autorità a seguito di reimpiego per soppressione o ristrutturazione dell'Ente nell'ambito del processo di riordino interno all'Amministrazione Difesa. Il gradimento espresso dai dipendenti interessati nel contesto delle proposte del piano di reimpiego non fa venir meno la configurazione del movimento quale trasferimento d'autorità, qualora l'Ente di assegnazione sia compreso tra quelli indicati nel piano di reimpiego.

Detto trasferimento è attestato dalla comunicazione della Divisione impiego e mobilità (trasferimenti) di Persociv e dal piano di reimpiego, come risulta dal verbale di contrattazione A.D./OO.SS. Nel verbale di contrattazione e/o di reimpiego deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato che il trasferimento è d'autorità, secondo le esigenze di servizio proposte dall'A.D., ovvero in difformità di tali esigenze e quindi nell'interesse del dipendente (vedasi punto 10 del citato allegato).

Tipologie di trasferimento e indennità.

- a) **Trasferimento permanente presso una sede di servizio distante oltre 30 km dalla sede di origine.** Compete al dipendente una somma pro capite comprensiva di: indennità base, somma aggiuntiva fissa, maggiorazioni chilometriche previste al punto 5 del citato allegato. Detta somma è pari a quella indicata, per ciascuna fascia chilometrica, al rigo "importo spettante" dell'annesso "A" al citato allegato 12.
- b) **Trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 km dalla sede di origine.** Compete al dipendente una somma pari ad un settimo (1/7) di quella indicata al precedente paragrafo a). Detta somma viene corrisposta all'inizio di ogni anno di prevista permanenza nella sede oggetto del trasferimento temporaneo e per un numero massimo di sette annualità; a tal fine, la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Se lo stesso trasferimento da temporaneo diviene permanente, al dipendente – fermi restando i presupposti indicati – compete (quale conguaglio) la corresponsione dell'intera indennità prevista al precedente paragrafo a), detratte le somme annualmente già percepite.

Distanza. Per la corresponsione dell'indennità è necessario che la distanza tra le due sedi di servizio sia superiore a km 30. La misura della distanza deve essere certificata dall'Automobile Club d'Italia (ACI), ovvero attestata con indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google Maps o similari; qualora dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive esse

dovranno essere integrate da una dichiarazione resa da un'apposita commissione costituita presso l'Ente. In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione dell'indennità. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al parametro Ente di provenienza - Ente di destinazione (vedasi punti 12 e 13 del citato allegato).

Con il termine Ente, qualora esso sia articolato in più sedi di servizio, ovvero nell'ambito del c.d. "comprensorio operativo", si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.

Adempimenti. E' cura dell'Ente di servizio dei dipendenti vagliare le istanze e riconoscere il diritto a percepire la relativa indennità, eventualmente cumulabile con quella di 1^ sistemazione.

Richiesta fondi. Una volta riconosciuto il diritto all'emolumento, l'Ente deve richiedere alla Direzione Generale per il Personale Civile - 9^ Divisione i fondi necessari per la liquidazione dei dovuti compensi. Al riguardo si allegano apposite tabelle per il calcolo della indennità dovuta o in un'unica soluzione (allegato n. 1) o in ragione di 1/7 per ogni anno (allegato n. 2). L'Ente dovrà pertanto chiedere, qualora abbia riscontrato il diritto del dipendente a ricevere tale emolumento, l'importo indicato nell'ultima colonna dei suindicati prospetti (col. "I"), ripartendo il medesimo tra importo netto e importo IRPEF determinato in base all'aliquota da applicare al singolo dipendente interessato.

Decorrenza. L'emolumento è riconosciuto sia ai dipendenti movimentati dal 1° gennaio 2009 sia ai dipendenti i cui trasferimenti siano avvenuti anteriormente alla predetta data e le cui istruttorie per la liquidazione dell'indennità non siano ancora concluse al predetto termine (vedasi il punto 15 del citato allegato).

Obbligo di permanenza. Ai sensi del punto 2 del citato allegato, il personale trasferito permanentemente e beneficiario della indennità in parola è obbligato a permanere nella sede di nuova assegnazione per un periodo non inferiore a 7 anni.

Personale in distacco sindacale. Al personale che, in posizione di distacco sindacale, viene trasferito per soppressione o ristrutturazione dell'Ente di servizio può essere corrisposta l'indennità di mobilità all'avverarsi della condizione dell'effettivo disagio subito e cioè con la presentazione in servizio e lo stabile incardinamento nella struttura organizzativa degli uffici nella sede prevista dal piano di reimpiego.

Calcolo pro-quota dei periodi di servizio inferiori a 6 mesi. In linea con i principi di equità dell'Accordo FUA 2009, qualora i periodi di servizio risultino inferiori a 6 mesi, per il calcolo della corresponsione (o decurtazione) dell'emolumento verrà considerato l'importo pro-quota giornaliero.

Decurtazioni dell'indennità per trasferimento successivo a reimpiego e recupero delle somme indebitamente percepite.

I. Trasferimento successivo a domanda.

a1) Trasferimento a domanda successivo a reimpiego permanente. Ai sensi dei punti 7 e 8 del citato allegato, in caso di trasferimento a domanda successivo a reimpiego permanente che avvenga prima della conclusione del periodo obbligatorio di permanenza nell'ente di reimpiego (7 anni), l'indennità di mobilità già corrisposta - di cui al precedente paragrafo **a)** - subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di precedente assegnazione. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.

b1) Trasferimento a domanda successivo a reimpiego temporaneo. Ai sensi dei punti 7 e 8 del citato allegato, in caso di trasferimento a domanda successivo a reimpiego temporaneo, l'indennità di mobilità annua già corrisposta - di cui al precedente paragrafo **b)** - subirà una decurtazione in ragione dei mesi di servizio non prestati nella sede di precedente assegnazione. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio

superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.

II. Trasferimento successivo per mobilità volontaria esterna.

- a2) **Trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego permanente.** Ai sensi del punto 9, primo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego permanente che avvenga prima della conclusione del periodo obbligatorio di permanenza nell'ente di reimpiego (7 anni), si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo a1). Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.
- b2) **Trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego temporaneo.** Ai sensi del punto 9, primo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego temporaneo, si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo b1). Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.

III. Trasferimento successivo presso altre P.A. (comando).

- a3) **Trasferimento temporaneo (comando) successivo a reimpiego permanente.** Ai sensi del punto 9, secondo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento temporaneo presso altre P.A. (comando) successivo a reimpiego permanente che avvenga prima della conclusione del periodo obbligatorio di permanenza nell'ente di reimpiego (7 anni), l'indennità di mobilità già corrisposta - di cui al paragrafo a) - subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di precedente assegnazione e, cioè, in proporzione alla durata del comando stesso, anche in caso di rinnovo. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.
- b3) **Trasferimento temporaneo (comando) successivo a reimpiego temporaneo.** Ai sensi del punto 9, secondo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento temporaneo presso altre P.A. (comando) successivo a reimpiego temporaneo, si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo a3). Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.

Recupero e versamento a bilancio delle somme indebitamente percepite.

Il recupero delle somme indebitamente percepite, sentito l'interessato, deve essere effettuato in unica soluzione o ratealmente nel limite massimo di sessanta rate mensili a causa del mancato rispetto da parte dello stesso dell'obbligo di permanenza di sette anni nella sede prevista dal piano di reimpiego a seguito della soppressione o ristrutturazione dell'ente di servizio originario, a motivo del quale il dipendente ha percepito la predetta indennità.

Le somme in tal modo recuperate dovranno essere versate a bilancio dello Stato Capo XVI capitolo 3580: "entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa" con la seguente causale: "recupero pro quota della indennità di mobilità".

Casi di non decurtazione dell'Indennità di Mobilità.

Non si procede ad alcuna decurtazione e conseguente recupero nei casi esclusivamente indicati al punto 11 del citato allegato. Nei rimanenti casi di mancato rispetto dell'obbligo di permanenza nella sede di reimpiego per un periodo minimo di sette anni, si procede pro quota al recupero delle somme indebitamente percepite.

2. Indennità di prima sistemazione

Fonte normativa. Art. 31 CCNL 16.5.2001, art. 21 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 12 legge 26 luglio 1978, n. 417; D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513; sentenza Corte di Cassazione n. 1426 del 23 gennaio 2008.

Presupposti. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, così come chiarito dalla suindicata sentenza, solo quando il

trasferimento comporti un cambio della sua residenza o del domicilio, deve essere corrisposta, tra le altre, anche l'indennità di prima sistemazione. Al pari di quanto previsto per il personale militare e per consolidato orientamento giurisprudenziale (Circolare Comando Logistico A.M. n. 14418 del 18 novembre 2009: Sentenze del Consiglio di Stato 4638/08 e TAR Lazio 2584/09), anche il Trasferimento d'Autorità nell'ambito del c.d. "comprensorio operativo" costituisce il presupposto, alle condizioni sopra indicate (conseguente trasferimento della residenza o del domicilio), per il riconoscimento del diritto alla citata indennità.

Adempimenti. E' cura dell'Ente di servizio dei dipendenti vagliare le istanze e riconoscere il diritto a percepire la relativa indennità, eventualmente cumulabile con quella di mobilità.

Richiesta fondi. Una volta riconosciuto il diritto all'indennità, l'Ente deve richiedere alla Direzione Generale per il Personale Civile - 9^ Divisione i fondi necessari per la liquidazione dei compensi spettanti.

Modalità d'erogazione. Tale indennità si compone di una quota fissa e di una quota variabile. La quota fissa è stabilita in euro 87,80 per il personale delle aree funzionali. La quota variabile è pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento al momento del trasferimento (vedi allegato 3).

L'indennità è ridotta:

- al 50 % per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico, alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento;
- al 50 % per il dipendente che pur avendo famiglia convivente ed a carico, non movimentata la propria famiglia contestualmente al proprio trasferimento. In tal caso, qualora, si provvedesse al ricongiungimento del nucleo familiare entro il triennio successivo alla movimentazione dell'interessato, si maturerà il diritto alla corresponsione della seconda metà della suddetta indennità.

3. Indennità di trasferta

Fonte normativa. Art. 30 e art. 31 CCNL 16.5.2001; art. 18 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 1, comma 215, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'indennità, pari a € 20,65 per ogni 24 ore (art. 30 CCNL 16.5.2001), viene corrisposta in relazione al tempo impiegato nel viaggio. Tale trattamento spetta, nella stessa misura prevista per il dipendente, anche a ciascun membro della famiglia che risulti a suo carico e abitualmente convivente.

L'indennità di trasferta, seppur soppressa per le missioni ai sensi dell'art. 1, comma 213 della suindicata legge, resta stabilita nella misura prevista nel caso di corresponsione del trattamento di trasferimento, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 215, citata legge.

4. Rimborsi

Fonte normativa. Artt. 17 e segg., legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Presupposti. Sono oggetto di rimborso le spese sostenute e documentate per il viaggio, comprese quelle dei familiari conviventi e a carico del dipendente trasferito, e le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie. E' previsto un rimborso forfettario delle spese di imballaggio e di presa e resa a domicilio di mobili, masserizie e bagaglio. Nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà, è prevista un'indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super al tempo del trasferimento (art. 8 legge 26 luglio 1978, n. 417; art. 5 D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513).

Si allega:

- All. 1 - Prospetto liquidazione Indennità di mobilità - Pagamento in unica soluzione;
- All. 2 - Prospetto di liquidazione Indennità di mobilità - Pagamento in ragione di 1/7;
- All. 3 - Tabella "A" dell'Indennità Integrativa Speciale (IIS) allegata al CCNL 16.5.2001, aggiornata con il nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL 14.09.2007.

Il Direttore della Divisione
Dirig. Dr. Giuseppe Mortillaro
F.to MORTILLARO

PROSPETTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MOBILITA' - FUA 2009											
PAGAMENTO IN SOLUZIONE UNICA - Punti 1 e 5 dell'Allegato 12 all'Accordo FUA 2009											
	distanza	(a) incremento %	(b) quota base	(c)	(d) somma aggiuntiva	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)
				incremento chilometrico		imponibile contributivo	INPDAP Amm.ne 24,20% Cap. 1213 art. 2	INPDAP dipendente 8,80% Cap. 1209 art. 3	contributi previd. dipendente 0,35% Cap. 1209 art. 3	IRAP 8,5% Cap. 1214 art.2	Imponibile fiscale = netto + IRPEF Cap.1209 art.8 + art.2
				a x b	b + c + d		e x 24,20%	e x 8,80%	e x 0,35%	e x 8,5%	e - (g + h)
punto 1	pari od oltre 30 Km fino 40 km	0%	10.845,00	-	800,00	11.645,00	2.818,09	1.024,76	40,76	989,83	10.579,48
punto 5	oltre 40 Km fino 50 km	10%	10.845,00	1.084,50	800,00	12.729,50	3.080,54	1.120,20	44,55	1.082,01	11.564,75
	oltre 50 Km fino 60 km	20%	10.845,00	2.169,00	800,00	13.814,00	3.342,99	1.215,63	48,35	1.174,19	12.550,02
	oltre 60 Km fino 70 km	25%	10.845,00	2.711,25	800,00	14.356,25	3.474,21	1.263,35	50,25	1.220,28	13.042,65
	oltre 70 Km fino 80 km	30%	10.845,00	3.253,50	800,00	14.898,50	3.605,44	1.311,07	52,14	1.266,37	13.535,29
	oltre 80 Km fino 90 km	35%	10.845,00	3.795,75	800,00	15.440,75	3.736,66	1.358,79	54,04	1.312,46	14.027,92
	oltre 90 Km fino 100 km	40%	10.845,00	4.338,00	800,00	15.983,00	3.867,89	1.406,50	55,94	1.358,56	14.520,56
	oltre 100 Km fino 110 km	45%	10.845,00	4.880,25	800,00	16.525,25	3.999,11	1.454,22	57,84	1.404,65	15.013,19
	oltre 110 Km fino 120 km	50%	10.845,00	5.422,50	800,00	17.067,50	4.130,34	1.501,94	59,74	1.450,74	15.505,82
	oltre 120 Km	55%	10.845,00	5.964,75	800,00	17.609,75	4.261,56	1.549,66	61,63	1.496,83	15.998,46

PROSPETTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MOBILITA' - FUA 2009

PAGAMENTO ANNUALE IN RAGIONE DI 1/7 - Punti 3, 4 e 5 dell'Allegato 12 all'Accordo FUA 2009

	distanza	(a) incremento %	(b) quota base	(c) incremento chilometrico	(d) somma aggiuntiva	(e) imponibile contributivo	(f) INPDAP Amm.ne 24,20% Cap. 1213 art. 2	(g) INPDAP dipendente 8,80% Cap. 1209 art. 3	(h) contributi previd. dipendente 0,35% Cap. 1209 art. 3	(i) IRAP 8,5% Cap. 1214 art.2	(l) Imponibile fiscale = netto + IRPEF Cap.1209 art.8 + art.2
				a x b		b + c + d	e x 24,20%	e x 8,80%	e x 0,35%	e x 8,5%	e - (g + h)
punto 3	pari od oltre 30 Km fino 40 km	0%	1.549,00		114,29	1.663,29	402,52	146,37	5,82	141,38	1.511,10
punto 5	oltre 40 Km fino 50 km	10%	1.549,00	154,90	114,29	1.818,19	440,00	160,00	6,36	154,55	1.651,82
	oltre 50 Km fino 60 km	20%	1.549,00	309,80	114,29	1.973,09	477,49	173,63	6,91	167,71	1.792,55
	oltre 60 Km fino 70 km	25%	1.549,00	387,25	114,29	2.050,54	496,23	180,45	7,18	174,30	1.862,91
	oltre 70 Km fino 80 km	30%	1.549,00	464,70	114,29	2.127,99	514,97	187,26	7,45	180,88	1.933,28
	oltre 80 Km fino 90 km	35%	1.549,00	542,15	114,29	2.205,44	533,72	194,08	7,72	187,46	2.003,64
	oltre 90 Km fino 100 km	40%	1.549,00	619,60	114,29	2.282,89	552,46	200,89	7,99	194,05	2.074,00
	oltre 100 Km fino 110 km	45%	1.549,00	697,05	114,29	2.360,34	571,20	207,71	8,26	200,63	2.144,36
	oltre 110 Km fino 120 km	50%	1.549,00	774,50	114,29	2.437,79	589,94	214,53	8,53	207,21	2.214,73
	oltre 120 Km	55%	1.549,00	851,95	114,29	2.515,24	608,69	221,34	8,80	213,80	2.285,09

Indennità Integrativa Speciale (CCNL 16.5.2001 - Tabella A)

CCNL 16.02.1999		CCNL 14.09.2007		Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore			
				LIRE		EURO	
ex area	ex posizione economica	Aree funzionali	Fasce retributive	imp.annuo lordo comprensivo del rateo della 13 ^a mensilità	importo mensile lordo (senza rateo di 13 ^a mensilità)	imp.annuo lordo comprensivo del rateo della 13 ^a mensilità	importo mensile lordo (senza rateo di 13 ^a mensilità)
C		Terza area	7	13.931.229	1.071.633	7.194,88	553,45
			6				
	C3 Super		5				
	C3		4	13.729.456	1.056.112	7.090,67	545,44
	C2		3	13.521.001	1.040.077	6.983,01	537,15
	C1 Super		2				
C1	1						
B		Seconda area	6	13.364.065	1.028.005	6.901,96	530,92
			5				
	B3 Super		4				
	B3		3	13.252.447	1.019.419	6.844,32	526,49
	B2		2	13.168.103	1.012.931	6.800,76	523,14
B1	1						
A		Prima area	3	13.080.301	1.006.177	6.755,41	519,65
	A1 Super		2				
	A1		1				